

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA — CASE PER LAVORATORI

ESTRATTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1949, N. 340 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436, DELIBERATI DAL COMITATO DI ATTUAZIONE E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA GESTIONE INA-CASA PER IL PIANO DEL TERZO ANNO E SUCCESSIVI

PUBBLICATO NELLA "GAZZETTA UFFICIALE", N. 179 DEL 4 AGOSTO 1952



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1952



Corporate Heritage
& Historical Archive



Corporate Heritage
& Historical Archive

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA — CASE PER LAVORATORI

U 11

ESTRATTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1949, N. 340 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436, DELIBERATI DAL COMITATO DI ATTUAZIONE E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA GESTIONE INA-CASA PER IL PIANO DEL TERZO ANNO E SUCCESSIVI

PUBBLICATO NELLA "GAZZETTA UFFICIALE", N. 179 DEL 4 AGOSTO 1952



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1952



Corporate Heritage
& Historical Archive

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Estratto dei criteri e delle modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, deliberati dal Comitato di attuazione e dal Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa per il Piano del terzo anno e successivi.

COMUNICATO N. 7

PREMESSA. — Nelle disposizioni che seguono gli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, saranno indicati con la parola «enti» o «stazioni appaltanti».

A) Tipi di costruzione

Per il Piano ordinario del terzo anno e successivi sono previste costruzioni del tipo normale, regolate dalle norme tecniche di cui ai seguenti punti B) e C) e costruzioni di tipo speciale «S» con caratteristiche adeguate alle possibilità economiche delle categorie meno abbienti di lavoratori e realizzabili, in deroga alle norme citate, salvo il rispetto delle fondamentali esigenze igieniche e funzionali ed in ogni caso dei singoli regolamenti edilizi.

B) Criteri per la scelta e l'utilizzazione delle aree

1. L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione, calcolata sui lotti normali ed integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi, risulti per le costruzioni di tipo normale non superiore ai 500 abitanti per ettaro.

2. L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3. I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i



maggiori oneri che ne derivano siano affrontati dagli enti interessati.

4. Gli enti, nel comunicare alla Gestione INA-Casa le indicazioni relative all'area proposta, dovranno:

inviare il regolamento edilizio (ove esista) del Comune;
rimettere una pianta nel rapporto 1:500 dell'area proposta, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti, ed una planimetria generale del Comune con la identificazione della località ove l'area è ubicata;

trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, con il conseguente obbligo della manutenzione, le strade di lotizzazione occorrenti.

5. Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli a livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezzo l'altezza dell'edificio più elevato.

6. Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi.

7. Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lotizzazione, campi da gioco, giardini comuni); ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

8. Il numero dei piani dei fabbricati dovrà essere limitato a tre (piano terreno o rialzato più due piani superiori); si potranno ammettere deroghe sino ad uno od eccezionalmente due piani in più, senza ascensore, soltanto quando risultino giustificate da esigenze di carattere urbanistico, come ad esempio la esistenza di edifici collaterali, che precostituiscono un determinato ambiente edilizio, ovvero la necessità di variare gli aspetti del quartiere. Nei fabbricati autorizzati, in deroga, a quattro o cinque piani, dovrà essere predisposta la sede per l'ascensore.

C) Criteri per gli alloggi del tipo normale

1. Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina,

ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

Il tipo di cucina dovrà essere scelto secondo le usanze locali.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino, sarà opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto, tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile completamento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Il rapporto illuminante dovrà essere il più elevato possibile, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2. L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

3. I progetti delle costruzioni, sia per il numero dei piani, sia per le attrezzature di servizio (acqua, spazzatura), sia per il tipo di copertura, dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche, nonchè alle usanze locali.

4. L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento, dovrà essere normalmente di m. 3,30; in relazione ad esigenze climatiche particolari potranno tuttavia essere ammesse le altezze di 3,10 e 3,50 da piano a piano previste dall'U.N.I.

Per l'altezza normale di m. 3,30 da piano a piano dovranno impiegarsi 20 gradini con pedata 30 e larghezza utile 110 cm.

5. Tutti gli infissi esterni dovranno essere unificati per quanto riguarda le dimensioni esterne del telaio, e cioè larghezza di cm. 59,5 - 65,5 - 71,5 - per le finestre ad un battente; 109 - 121 - 133 per quelle a due battenti; 157,5 - 175,5 - 193,5 per quelle a tre battenti ed altezze di 160,5 - 178,5 - 196,5 cm. per le finestre e di 244,5 - 262,5 - 280,5 per i balconi.

6. Le porte interne dovranno essere tutte ad una partita, di luce netta 0,60 - 0,70 - 0,80 per 2,05 cui corrispondono le seguenti misure di ingombro del riquadro della mostra: 0,80 - 0,90 - 1,00 per 2,15 (riferita in base al pavimento finito).

D) *Progetti*

La progettazione è regolata in base al criterio di adattare, in linea di massima, alle nuove aree, ovvero ai complementi di vecchie aree, progetti già realizzati che abbiano dato buona prova per i vari aspetti e particolarmente per quello economico.

La responsabilità della scelta e dell'adattamento dei progetti da riprodurre spetta, particolarmente in ordine al rispetto dei limiti di costo prescritti, alla stazione appaltante. La Gestione INA-Casa si limiterà a fornire un elenco di progetti diviso per regione e per autore, con tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione dei progetti stessi a seconda del tipo edilizio e dell'importo dei precedenti appalti, oltre, beninteso, ad approvare definitivamente i progetti.

La Gestione potrà, altresì, accogliere proposte delle stazioni appaltanti intese a presentare progetti non compresi nell'elenco, ma tuttavia realizzati con successo, autorizzandone preventivamente la scelta e l'adattamento.

In entrambi i casi ed ove non vengano scelti progetti di ufficio, la stazione appaltante resta impegnata ad affidare l'incarico della rielaborazione al progettista, fornendogli tutti gli elementi necessari per una corretta impostazione edilizia in rapporto alle esigenze ambientali ed ai requisiti costruttivi locali; essa collabora poi col progettista redigendo il computo metrico-estimativo in modo da adeguarlo quanto più possibile alle situazioni concrete (costi, misure e voci effettive).

Il compenso per la progettazione spetta congiuntamente alla stazione appaltante ed al progettista, applicando per quest'ultimo le previste riduzioni per le successive ripetizioni del progetto; la tariffa professionale sarà, come per il passato, decurtata del 20 % e non si darà luogo all'applicazione dell'art. 18.

Il compenso alla stazione appaltante per la collaborazione sarà riferito al 32 % della tariffa decurtata del 20 %, senza riduzione per le ripetizioni che richiedono revisioni tecniche o di preventivo.

Per speditezza amministrativa i compensi professionali relativi alla progettazione saranno calcolati, anzichè sull'importo consuntivo, sull'ammontare del costo a vano ammesso, per il tipo di costruzione, oltre alle eventuali maggiorazioni su tali costi autorizzate in sede di preventivo per le costruzioni a cui i compensi stessi si riferiscono.

L'onere relativo ai progetti concorre a determinare il costo a vano delle costruzioni.

E) Capitolati

Mentre di massima è prescritta l'adozione del « Capitolato generale di appalto dei lavori di costruzione delle case per i lavoratori », il Consiglio direttivo della Gestione potrà autorizzare, per determinati casi eccezionali, l'adozione dei capitolati generali in uso presso le stazioni appaltanti, purché negli stessi siano inserite apposite clausole per la osservanza delle seguenti condizioni:

1) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo secondo il criterio di cui all'articolo 22 del capitolato generale INA-Casa;

2) l'inadempienza al pagamento dei contributi tutti relativi alla previdenza ed all'assistenza sia regolata con le norme previste all'art. 20, n. 19 del capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa;

3) l'applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe salariali, dovrà essere garantita con le modalità che al momento dell'offerta saranno precisate, per la materia, sia nel capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa, sia nelle disposizioni che la Gestione stessa porterà a conoscenza, per il tramite degli enti delle imprese appaltatrici;

4) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, siano deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di attuazione, su proposta della Gestione INA-Casa, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione si svolge il lavoro;

5) sia fatto obbligo all'impresa di avvalersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e nella direzione dei cantieri che comportino un appalto di almeno 100 milioni;

6) sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, sia invece escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni;

7) l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte e tasse, ordinarie e straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, siano poste a carico dell'appaltatore, escluso ogni diritto di rivalsa.

F) *Appalti*

Per gli appalti da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 4 luglio 1949, n. 436, il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate: la Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione INA-Casa, immediatamente prima dell'apertura delle offerte, compilerà in assenza dei concorrenti e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il presidente, alla presenza dei concorrenti, aprirà e leggerà le offerte ricevute.

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse; indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta all'ultima media ottenuta.

Qualora la media finale sia tale che nessuna offerta risulti in eccesso si potrà aggiudicare il lavoro all'impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, semprechè la giuria dichiari di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massimo e minimo saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

La Gestione INA-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

I risultati della gara saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'ente è subordinato alla ratifica da parte della Gestione INA-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo verranno restituiti, seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatarie.

Il contratto a forfait è da preferirsi in genere, adottando opportune garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni del forfait.

Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15 e dovrà comprendere sempre almeno tre imprese non locali ed altrettante cooperative o consorzi di cooperative.

Le stazioni appaltanti stabiliranno di volta in volta come ripartire l'importo dei lavori in lotti da affidare ad uno stesso imprenditore, sia raggruppando gli appalti per costruzioni da eseguirsi in diverse località, sia suddividendo in più lotti gli appalti da effettuarsi per uno stesso complesso edilizio.

Nei complessi edilizi che comportano la contemporanea esecuzione di costruzioni per almeno 200 milioni verranno effettuati, per una parte o per tutto l'importo, appalti-concorso. L'invito dovrà essere esteso ad almeno cinque concorrenti, che diano adeguato affidamento.

Si invitano gli enti incaricati delle costruzioni ad adottare lo scorporo di alcune opere sussidiarie dall'appalto generale (impianti idrico-sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.), ogni qual volta ciò sia possibile salvaguardando i termini dell'esecuzione e l'organica realizzazione dell'opera.

Tali appalti scorporati verranno effettuati con gare ufficiose locali o regionali. Per tali appalti sussidiari sarà applicato il metodo della migliore offerta, invitando preferibilmente almeno tre ditte per ciascuna fornitura. L'ente appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto concorso, invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

G) *Obblighi delle stazioni appaltanti*

Gli enti incaricati di costruire case per lavoratori hanno l'obbligo di provvedere:

nella fase preliminare:

1) alla ricerca dell'area e a tutte le trattative inerenti — compresa l'eventuale esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne la idoneità all'impianto delle fondazioni — ed alla raccolta ed esibizione degli atti e documenti relativi alla libertà da ogni vincolo, peso e gravame dell'area sulla quale dovranno eseguirsi le costruzioni, in modo che essa risulti idonea alla esecuzione del progetto e possa essere trasferita in libera proprietà alla Gestione;

2) alla raccolta, alla esibizione ed alla formazione degli atti e documenti necessari per la procedura relativa all'occupazione temporanea delle aree o per l'esproprio delle stesse, secondo le modalità che saranno indicate dalla Gestione INA-Casa, qualora questa ritenesse di dover ricorrere alle procedure suddette.

La stazione appaltante potrà essere incaricata dalla Gestione, oltrechè della raccolta anche dell'esame della documentazione occorrente per il trapasso di proprietà dell'area;

3) alla scelta del progetto e relativo progettista ed agli accordi con questi per gli adattamenti di cui al precedente punto D);

4) alla presentazione del progetto definitivo completo in conformità degli appositi moduli;

5) allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

dopo la stipulazione della convenzione, per definire i rapporti con la Gestione, in seguito al perfezionamento formale dello stanziamento:

6) allo svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni ed alla stipulazione dei contratti relativi;

7) allo svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie ed alla stipulazione dei relativi contratti, con eventuale compilazione dei capitolati;

8) alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori con visite periodiche a mezzo di ingegneri ed architetti di fiducia degli enti ed alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori;

9) all'assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli enti;

10) ad ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori;

11) alle denunce occorrenti, ai sensi di legge, ai fini delle agevolazioni ed esenzioni di carattere tributario stabilite per le costruzioni e per i fabbricati INA-Casa;

12) alla consegna, a costruzione ultimata della licenza di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale;

13) al collegamento con l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, per tenerlo informato sull'avanzamento delle singole costruzioni, in modo che le operazioni relative all'assegnazione degli alloggi possano avere tempestivo svolgimento.

H) *Compensi alle stazioni appaltanti*

Le stazioni appaltanti dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità, a tutte le operazioni richieste per l'espletamento dei compiti elencati al precedente punto G).

Tali prestazioni saranno compensate dalla Gestione INA-Casa alle stazioni appaltanti secondo una percentuale variabile, in funzione dell'importo dei lavori di ciascun appalto (lotto).

Le aliquote da applicarsi all'importo di aggiudicazione per stabilire il compenso per le prestazioni suddette sono le seguenti:

importo in milioni:	20	30	40	50	100	150	200	500
aliquota percentuale:	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2 —	1,60

Per valori intermedi il compenso sarà determinato per interpolazione.

I compensi suddetti saranno calcolati, anzichè sull'importo consuntivo, sull'ammontare del costo a vano ammesso per il tipo di costruzione oltre alle eventuali maggiorazioni autorizzate su tale costo in sede di preventivo per le costruzioni a cui i compensi stessi si riferiscono.

Qualora più lotti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi entro il diametro di 25 km. siano affidati ad una medesima stazione appaltante, il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari a 5, 10, 15, 20 % rispettivamente nel caso dell'assegnazione di 2, 3, 4, 5 lotti.

Tale riduzione non si applica per quei lotti per i quali le stazioni appaltanti provvedono anche alla ricerca delle aree.

Qualora la stazione appaltante sia incaricata, oltrechè della raccolta, anche dell'esame della documentazione occorrente per il trapasso di proprietà dell'area, essa riceverà un compenso addizionale da calcolarsi in base al numero delle particelle trasferite ed alla importanza e complessità della predetta documentazione.

I) *Finanziamento dei lavori e norme contabili*

La somministrazione dei fondi occorrenti per le costruzioni di cui alle presenti norme sarà dalla Gestione INA-Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori.

La Gestione INA-Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano da essi approvati e riconosciuti liquidabili, semprechè l'area, sulla quale si

e eseguono i lavori, sia passata in sua proprietà o sia stata occupata in seguito a decreto prefettizio e sia stata stipulata la convenzione per definire i rapporti con la Gestione stessa.

Gli enti dovranno osservare scrupolosamente le condizioni e le modalità prescritte dalla Gestione INA-Casa per il pagamento dei mandati e dovranno provvedere alla regolare e precisa tenuta di tutti i documenti, atti a seguire le diverse fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e risultare, di massima, dai seguenti documenti:

- 1) giornale dei lavori;
- 2) libretto delle misure;
- 3) registro di contabilità;
- 4) sommario del registro di contabilità;
- 5) liste delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno essere tali da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l'eventuale opera in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla Direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi INA-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitoli ed i vari documenti, in base ai quali la Gestione INA-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

Le direzioni dei lavori degli enti, in base ai documenti nn. 2 e 3 sopra indicati, compileranno gli « stati di avanzamento ».

I conseguenti « certificati di pagamento » verranno redatti dagli enti, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, su distinti moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa:

- a) per i pagamenti alle ditte appaltatrici;
- b) per i pagamenti agli enti appaltanti;
- c) per i pagamenti ai professionisti.

Detti moduli dovranno essere inviati in duplice copia alla Gestione INA-Casa. Sulla base dei « certificati di pagamento », la Gestione INA-Casa liquiderà gli importi dovuti, mediante ordine di pagamento bancario.

Per i pagamenti alle ditte appaltatrici, richiesti con l'apposito modello, la banca incaricata del versamento provve-

derà a farsi rilasciare ricevuta a firma dell'impresa, con l'intervento del rappresentante dell'ente appaltante. Con la sottoscrizione di tale documento l'ente appaltante riconoscerà, assumendo ogni responsabilità nei riguardi della Gestione, secondo quanto previsto alla lettera L):

a) che le somme liquidate si riferiscono a lavori effettivamente eseguiti alla data dello stato di avanzamento, cui la liquidazione si riferisce;

b) che le somme stesse si riferiscono a lavori compresi nei progetti e preventivi approvati dalla Gestione con l'applicazione dei prezzi indicati nei capitolati speciali;

c) che non esistono opposizioni o impedimenti al pagamento, del quale prenderà atto a tutti gli effetti previsti dalla convenzione stipulata con la Gestione INA-Casa.

Per i pagamenti agli enti appaltanti e ai professionisti, richiesti con gli appositi modelli, la banca provvederà a farsi rilasciare ricevuta, della quale trasmetterà copia all'ente appaltante.

L) Responsabilità degli enti

Gli enti risponderanno direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con l'apposita convenzione.

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti coi terzi, derivanti dall'incarico conferito con la convenzione suddetta e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità, in dipendenza di circostanze sopravvenute.

Gli enti, qualunque sia il sistema adottato per la esecuzione delle costruzioni, assumono la responsabilità verso la Gestione:

1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato;

2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la convenzione.

La Gestione INA-Casa ha facoltà di disporre e gli enti hanno la facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato, che siano consigliate da esigenze tecniche e che tendano a migliorare la statica e l'abitabilità degli stabili.

Essi potranno altresì proporre varianti per l'utilizzazione dell'eventuale supero che risultasse, sia dal progetto, sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi.

Le varianti richieste dagli enti dovranno ottenere la preventiva approvazione scritta dalla Gestione INA-Casa, portino o non aumento di spesa.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione INA-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli enti, secondo il progetto definitivo già approvato, o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli enti stessi.

Soltanto nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, per effetto della revisione dei prezzi di appalto, in conformità di quanto è previsto dalla lettera E), comma 1), la spesa risulti superiore all'importo preventivato, l'eccedenza sarà riconosciuta agli enti in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi.

M) *Vigilanza e collaudi*

Durante l'esecuzione da parte degli enti dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione effettuerà a suo giudizio insindacabile, e senza pregiudizio dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli enti, specialmente per quanto riguarda le gare di appalto e l'andamento dei lavori, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali, ed alle erogazioni dei fondi.

La Gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia, senza che per il fatto di tali controlli venga a diminuire la responsabilità che hanno gli enti, per la buona riuscita dei lavori.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli enti, nonchè i loro funzionari, rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni, e all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei progetti approvati e nei capitoli generali e speciali adottati, ne constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione INA-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli enti, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo

invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli enti delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

La Gestione INA-Casa si riserva di avocare a sè medesima la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione INA-Casa, ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una Commissione di collaudo nominata dalla Gestione stessa, ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di attuazione.

La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo soltanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in pendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione INA-Casa, la quale ne disporrà, quale proprietaria, giusta l'art. 12 della legge.



